

dicembre 2002, la proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, c. 1, lett. b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84. La misura del trattamento è ridotta del 20%.

L'erogazione dell'indennità di che trattasi da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi, predisposti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati.

L'INPS, inoltre, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria prevista è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 26 agosto 2002 "Attuazione dell'art. 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di immigrazione ed asilo".

In riferimento all'art. 33, c. 6 della legge n. 189/2002 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo) il decreto determina in € 290 il contributo forfetario che i datori di lavoro devono versare all'INPS, entro il 10 novembre 2002, ai fini della ricevibilità della dichiarazione di emersione per personale di origine extracomunitaria, assunto alle loro dipendenze con la qualifica di lavoratore domestico o "badante".

L'ammontare delle somme affluite è ripartito dall'INPS nelle seguenti misure:

- € 268 alle gestioni previdenziali ed assicurative interessate per le posizioni contributive dei lavoratori;
- € 22 al Ministero dell'interno ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 33 in parola. Le quote sono ripartite tra i due Ministeri interessati, rispettivamente, nella misura di 2/3 ed 1/3.

I datori di lavoro possono versare, previa domanda, all'INPS i contributi ed i premi nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi, di cui al c. 3 dell'art. 33, in un'unica soluzione, ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:

- ✓ fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
- ✓ fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.

Decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 2002, n. 246 “Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica”.

Il Ministero dell'economia e della finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e degli organismi pubblici non territoriali, *con esclusione degli organi costituzionali*, previste nei rispettivi bilanci.

Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio.

Il maggior avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il secondo comma dell'art. 36 del regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, e successive modificazioni è stato sostituito.

Il nuovo comma prevede che le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello a cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza a disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre *dell'esercizio precedente*. In tal caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.

Decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222 “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”.

Art. 1. Legalizzazione di lavoro irregolare

Chiunque, nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore del decreto legge in parola, ha occupato alle proprie dipendenze lavoratori di origine extracomunitaria in posizione irregolare, può denunciare, entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso (*entro l'11 novembre 2002, con la legge di conversione*), la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio - mediante presentazione, a proprie spese, agli Uffici postali di apposita dichiarazione.

Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante.

La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
- le generalità e la nazionalità del lavoratore straniero;
- la tipologia e le modalità di impiego;
- la retribuzione convenuta, che non deve essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Alla dichiarazione di emersione devono essere allegati:

- copia dell'impegno del datore di lavoro a stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;
- l'attestato di pagamento di un contributo forfetario pari a € 700 per ciascun lavoratore.

Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione la prefettura ne verifica l'ammissibilità e la ricevibilità e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la prefettura invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso in parola.

Tale permesso può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato.

I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in parola.

Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non corrispondenti al vero, al fine di procurare permessi di soggiorno a stranieri.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i le modalità per l'imputazione del contributo forfetario sia per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti, di cui si è trattato in precedenza, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato, in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali.

Il Ministro, con proprio decreto, determina, inoltre, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di emersione.

Vengono, inoltre, previsti casi in cui non è possibile applicare le norme relative alla legalizzazione del lavoro irregolare.

Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002.

La medesima disposizione si applica anche alla procedura di emersione, di cui all'art. 33 della legge n. 189/2002 (modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo - *lavoratori domestici e badanti*).

Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

I datori di lavoro che in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato, di cui alla legge n. 189/2002, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.

I lavoratori extracomunitari, infine, che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque in sede di rinnovo dello stesso.

Decreto n. 31456 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 10 settembre 2002 “Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia”.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31451 del 5 settembre 2002, con decorrenza 18 gennaio 2002, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area dei comuni di Albano di Lucania e Tolve (PZ) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste, inoltre, una serie di proroghe fino al 17 aprile 2004 (limite massimo).

Decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 265 “Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo”.

Art. 2. Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni

Prevede la garanzia dei diritti dei datori di lavoro che hanno registrato incrementi occupazionali fino al 7 luglio 2002, disponendo che sia mantenuto il diritto al credito di imposta, di cui all'art. 7 della legge n. 388/2000.

Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente.

I crediti di imposta maturati tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2002, ai sensi del presente articolo, possono essere utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2003 in quote non superiori ad un terzo del totale.

In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002 (legge di conversione n. 265/2002).

Decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 266 "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale".

Art. 1. Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383

comma 2,

sostituisce l'art. 1-bis della legge n. 383/2001 (primi interventi per il rilancio dell'economia) prevedendo disposizioni per l'emersione progressiva.

Sono istituiti in ogni capoluogo di provincia presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES).

Tali comitati sono composti di sedici membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dall'ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente, mentre le direzioni provinciali del lavoro svolgono le funzioni di segreteria.

I comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002 e possono operare qualora, alla predetta data, siano nominati la metà più uno dei componenti.

In alternativa alla procedura di emersione automatica, gli imprenditori presentano al CLES, entro il 28 febbraio 2003, un piano individuale di emersione contenente:

- le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile, per motivate esigenze, a ventiquattro mesi;
- le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, in un periodo non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione con apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tal fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico;
- il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
- l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente all'approvazione da parte del CLES.

I CLES ricevono i piani di emersione ed hanno il compito di:

- valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali, formulando eventuali proposte di modifica;
- valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione;
- definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;
- verificare la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali.

Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte che coinvolgano interessi urbanistici ed ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, un parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano.

I componenti del CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonché del mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività al termine del periodo di emersione.

Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, preve eventuali modifiche concordate con l'interessato, ovvero respinge il piano stesso.

Le autorità competenti, previa verifica dell'avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati dal piano.

L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

Gli interessati al provvedimento dovranno, infine, presentare la prevista dichiarazione di emersione entro il 15 maggio 2003.

I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione.

All'emersione progressiva, inoltre, potranno far ricorso anche i soggetti che si siano già avvalsi dei contratti di riallineamento retributivo e che non siano riusciti a corrispondere, al termine del periodo di riallineamento, i minimi contrattuali, mentre viene estesa l'intera procedura di emersione alle imprese che svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa.

Art. 2. Norme in materia di appalti pubblici

Le imprese affidatarie di appalti pubblici sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (24 novembre 2003) l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

A beneficio delle sopraccitate aziende, inoltre, è prorogata al 31 dicembre 2006 la riduzione contributiva, di cui all'art. 29, c. 5 del decreto legge n. 244/1995 convertito, con modificazioni, nella legge n. 341/1995, prevista sugli operai occupati con orario settimanale non inferiore alle quaranta ore settimanali.

Art. 3 Rapporti di lavoro a tempo parziale

Slitta dal 30 settembre 2002 al 30 settembre 2003 la validità delle clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare dei rapporti a part-time, salvo diverse intese in sede di contrattazione.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2002.

La direttiva si propone di promuovere negli enti pubblici istituzionali il contenimento delle spese per consumi intermedi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, anche attraverso la rigorosa adesione alle convenzioni CONSIP.

A tal fine prevede che gli enti interessati, tra cui l'INPS, imposteranno i bilanci di previsione per l'esercizio 2003 riducendo gli stanziamenti per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2001. Coerentemente anche gli eventuali provvedimenti di variazione di bilancio di previsione dovranno rispettare tali limiti.

Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 2 ottobre 2002 "Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPS".

In esecuzione dell'art.1, c. 2, del decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni nella legge n. 410/2001 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), il decreto individua i beni immobili di proprietà dell'INPS, di cui all'allegato A del decreto in parola, ha effetto

dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'INPS stesso e produce, ai fini della trascrizione, gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni al catasto.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco sopracitato è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale (*pubblicato il 21 ottobre 2002*).

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura, ed inoltre, il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito di accertamenti sulla documentazione trasmessa.

Decreto n. 31552 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 16 ottobre 2002 “Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia”.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31529 del 15 ottobre 2002, con decorrenza 12 novembre 2001, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Napoli, per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste, inoltre, una serie di proroghe fino all' 11 febbraio 2004 (limite massimo).

Decreto n. 31553 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 16 ottobre 2002 “Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia”.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31528 del 15 ottobre 2002, con decorrenza 30 novembre 2001, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed

affini impegnate nell'area dei comuni di Castiadas – San Vito – Sinnai (CA), per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste, inoltre, una serie di proroghe fino al 29 febbraio 2004 (limite massimo).

Decreto n. 31554 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 16 ottobre 2002 “Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia”.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31526 del 15 ottobre 2002, con decorrenza 18 gennaio 2002, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Francavilla Fontana (BR) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste, inoltre, una serie di proroghe fino al 17 aprile 2004 (limite massimo).

Decreto n. 31555 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 16 ottobre 2002 “Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia”.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31527 del 15 ottobre 2002, con decorrenza 27 marzo 2002, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Montegiordano (CS) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste, inoltre, una serie di proroghe fino al 26 giugno 2004 (limite massimo).

Decreto legge in data 25 ottobre 2002, n. 236 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 284 “ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza”.

Art. 3. Proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli

Il decreto legge prevede che il periodo di sperimentazione, di cui all'art. 122, c. 1 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli è prorogato al 31 dicembre 2004.

La legge di conversione sopprime l'articolo in parola.

Art. 5. Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento

Proroga la sperimentazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento, di cui all'art. 80, c. 1 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), dal 31 dicembre 2002 fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti previsti.

**Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 4 novembre 2002
"Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPS".**

In esecuzione dell'art.1, c. 2, del decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni nella legge n. 410/2001 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), il decreto individua i beni immobili di proprietà dell'INPS, di cui agli allegati A e B del decreto in parola. Per i beni individuati nell'allegato A l'INPS è proprietario da cielo a terra.

Ha, inoltre, effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'INPS stesso e produce, ai fini della trascrizione, gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni al catasto.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi sopracitati è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale (*pubblicato il 9 novembre 2002*).

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura, ed inoltre, il presente decreto potrà essere

modificato ed integrato a seguito di accertamenti sulla documentazione trasmessa.

Decreto legge in data 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286 “ Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”.

Art. 4

La legge di conversione estende i provvedimenti in favore delle popolazioni delle regioni Molise e Sicilia anche a quella della regione Puglia.

Per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni o nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza.

Sono sospesi, inoltre, fino alla medesima data del 31 marzo 2003:

- i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria;
- tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari ed immobiliari, nonché ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati ed alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo;
- i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 8 novembre 2002 “Individuazione dei beni immobili di proprietà indivisa dell'INPS e dell'INAIL”.

In esecuzione dell'art.1, c. 2, del decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni nella legge n. 410/2001 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), in seguito alla soppressione dello SCAU ed all'emanazione del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle risorse agricole ed alimentari del 23 gennaio 1996, il presente decreto individua i beni immobili di proprietà dell'INPS e dell'INAIL nella misura, rispettivamente, del 90% e 10 %.

Ha, inoltre, effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'INPS ed all'INAIL nella misura, come sopra precisato, del 90% e 10% delle quote di devoluzione fissate dal già citato decreto del 23 gennaio 1996 e produce, ai fini della trascrizione, gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni al catasto.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco, di cui al presente decreto, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta ufficiale (*pubblicato il 15 novembre 2002*).

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura, ed inoltre, il decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito di accertamenti sulla documentazione trasmessa.

Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 8 novembre 2002 "Rettifica all'allegato A al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPS".

Il decreto apporta modifiche ed eliminazioni all'elenco degli immobili di cui all'allegato A del decreto in parola.

Decreto n. 31709 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 11 novembre 2002 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 7, c. 10-ter, della legge n. 236/93, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10

aprile 2002 al 9 aprile 2003, in favore dei lavoratori dipendenti della I.T.E.A. S.p.A. per le sedi indicate dal decreto in parola.

Decreto n. 31711 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 novembre 2002 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Stabilisce, ai sensi dell'art. 52, c. 46, della legge n. 488/2001, la proroga, dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002, del trattamento di integrazione salariale straordinaria, nel limite massimo di 54.227.975,00 euro, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore dell'installazione di reti telefoniche.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20 %.

L'INPS eroga la prestazione a condizione che i lavoratori interessati partecipino a programmi di riqualificazione e ricollocazione e, nel rispetto della disponibilità finanziaria, controlla i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni medesime.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 novembre 2002 "Determinazione delle modalità di utilizzazione dell'avanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici".

L'art. 81 della legge n. 342/2000 prevede che nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, conseguenti all'applicazione dei decreti attuativi della legge n. 337/1998, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, di cui alla legge n. 377/1958 e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.

Tale avanzo pari a 1.137.642 milioni di lire, corrispondenti a 587.543.059,59 euro è utilizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni a carico del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112" istituito presso l'INPS.

L'utilizzazione dell'avanzo in parola avviene tramite un'assegnazione annua, di importo non superiore a 189.500 milioni di lire, pari a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 14 novembre 2002 "Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 29 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Catania interessati dall'eruzione del vulcano Etna".

Il decreto prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari, aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, in favore dei soggetti residenti alla data del 29 ottobre 2002 nei comuni della provincia di Catania interessati dall'eruzione del vulcano Etna".

Le disposizioni si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale ed operativa nei territori dei comuni interessati al provvedimento.

I sostituti di imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti non operano le ritenute alla fonte, mentre le ritenute già operate devono, comunque, essere versate.

Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione, vanno effettuati il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.